



## COMUNICATO N. 58/DIV – 5 OTTOBRE 2021

58/125

### "CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022"

#### GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate i 2,3 e 4 ottobre 2021:

#### 7^ Giornata Andata

##### GIRONE A

FERALPISALO'	PRO SESTO	1-1
FIORINZUOLA	LECCO	2-1
GIANA ERMINIO	LEGNAGO SALUS	0-1
MANTOVA	JUVENTUS U23	0-1
PADOVA	SEREGNO	1-1
PERGOLETTESE	PIACENZA	2-2
PRO PATRIA	VIRTUS VERONA	1-0
PRO VERCELLI	SUDTIROL	0-2
RENATE	TRENTO	4-0
TRIESTINA	ALBINOLEFFE	2-3

##### GIRONE B

ANCONA MATELICA	IMOLESE	3-2
CARRARESE	AQUILA MONTEVARCHI	2-2
GROSSETO	CESENA	0-1
MODENA	LUCCHESI	2-1
OLBIA	GUBBIO	1-0
PESCARA	REGGIANA (*)	2-3
PONTEREDERA	VIRTUS ENTELLA	2-1
SIENA	PISTOIESE	0-0
TERAMO	VITERBESE	1-0
VIS PESARO	FERMANA	2-0

(\*) preannuncio reclamo soc Pescara

##### GIRONE C

BARI	MONOPOLI	1-0
CAMPOBASSO	PAGANESE	2-0
CATANZARO	FIDELIS ANDRIA (*)	post.
FOGGIA	ACR MESSINA	3-1
JUVE STABIA	PALERMO	0-0
MONTEROSI TUSCIA	AVELLINO	2-1
PICERNO	CATANIA	0-1
TURRIS	LATINA	3-1
VIBONESE	POTENZA	1-1
VIRTUS FRANCAVILLA	TARANTO	0-0

(\*) 5.10.2021

## **DECISIONI GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### **GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **GARA DELFINO PESCARA / REGGIANA DEL 3.10.2021**

Preannuncio di reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara in relazione allo svolgimento della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.

#### **GARA GROSSETO / CESENA DEL 3.10.2021**

Questo Giudice sportivo,

letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorché i calciatori del Grosseto si sono recati sotto la curva Nord occupata dai loro tifosi, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

1. al mutamento della condotta dei tifosi del Grosseto, come indicata dai Componenti la Procura, con il passaggio da un iniziale incitamento a forme di intimidazione;
2. alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione;
3. alla conseguente reazione dei Calciatori del Grosseto;
4. alla specifica individuazione di essi;
5. alla presenza di dirigenti del Grosseto sotto la curva in parola;
6. alla eventuale interlocuzione con lo SLO o altri Soggetti istituzionali.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

€ 4.000,00 **FOGGIA** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, nel corso del 2° tempo (al 16°, al 18°, al 22°, al 31° ed al 48°), all'interno del recinto di gioco, verso il portiere della squadra avversaria e vicino alla porta di gioco, sette bottigliette d'acqua semipiene e con il tappo senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. considerato che non si sono verificate conseguenze, che la società di casa è intervenuta con il suo SLO per far cessare la condotta e valutate le complessive modalità dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

- € 4.000,00 **PESCARA** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, all'ingresso in campo delle squadre, due petardi di enorme potenza all'interno del recinto di gioco, sulla pista, senza creare conseguenze.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 C.G.S., considerata l'assenza di conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 2.000,00 **GROSSETO** per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso all'interno dell'area spogliatoi e dell'area spogliatoi e pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un calciatore della stessa società Grosseto, venendo allontanato dai Dirigenti di quest'ultima.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il fattivo intervento dei Dirigenti della Società. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 2.000,00 **LECCO** per avere i suoi sostenitori per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:  
1. Al 5' del primo tempo e Al 17'mo del secondo tempo nei confronti della squadra di casa e dei suoi tifosi;  
2. dal 37' del secondo tempo sino a fine gara, nei confronti dell'arbitro, dell'Assistente arbitrale, dei componenti la Procura federale, del Commissario di campo e di Istituzioni calcistiche;  
3. nel corso del secondo tempo e fino a fine gara nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Lecco giocava in trasferta (r.proc. fed, r.c.c.).
- € 1.000,00 **TARANTO** per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.).
- € 1.000,00 **JUVE STABIA** per avere i suoi sostenitori, al minuto 35 del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti dell'arbitro.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed. r.c.c.)
- € 1.000,00 **VIRTUS FRANCAVILLA** per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara ed al termine della stessa, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DEOMA DANIELE  
STEFANELLI STEFANO

(LUCCHESE)  
(PISTOIESE)

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)  
per aver, al 12° del 1° tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto dopo essere stato ammonito pronunciava frasi irrispettose al suo indirizzo.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CAU ROBERTO (SEREGNO)  
per avere, al 7° del 2° tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro e ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale in quanto, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irrispettose nei confronti del primo e offensive nei confronti della terna arbitrale.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate (r. IV uff.).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CANEO BRUNO (TURRIS)  
per aver pronunciato un'espressione blasfema al 18 del 1 tempo.  
Sanzione in applicazione dell'art 37 C.G.S. (r.proc. fed.).

### **AMMENDA EURO 1.000,00**

BALDINI FRANCESCO (CATANIA)  
per avere, al termine del primo tempo, fornito verbalmente dagli spalti indicazioni ad alcuni suoi calciatori nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti.

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

FONTANA GAETANO (IMOLESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)  
BREVI OSCAR (GIANA ERMINIO)  
SCAZZOLA CRISTIANO (PIACENZA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA MATELICA)  
FILIPPI GI OMO (PALERMO)  
AUTIERI GAETANO (PESCARA)  
DAL CANTO ALESSANDRO (VITERBESE)

CAU ROBERTO

(SEREGNO)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MATINO EMANUELE

(POTENZA)

per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all'altezza del mento.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta, il tipo di gesto posto in essere, l'aver attinto l'avversario in una zona delicata del corpo, e la circostanza di avere inferto il colpo a gioco fermo e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CIOTTI PIETRO

(VIBONESE)

per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all'altezza della tibia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

ROSAFIO MARCO

(REGGIANA)

per aver tenuto, al 47° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, con entrambe le gambe sulla tibia dell'avversario e con forza sproporzionata, così mettendone a rischio l'incolumità fisica ma senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

RICCI MANUEL

(POTENZA)

per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all'altezza del costato e con i tacchetti esposti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BUTTARO ALESSIO

(PALERMO)

per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario contrastandolo, a gioco in svolgimento, con forza sproporzionata e colpendolo alla caviglia con la suola dello scarpino, senza conseguenze fisiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

BANFI STEFANO

(PRO PATRIA)

per avere tenuto, al 36° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, da tergo in gamba tesa sul polpaccio dell'avversario eccedendo nell'uso della forza.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1.000 DI AMMENDA**

BIANCONI ALESSANDRO

(ANCONA MATELICA)

per aver tenuto, al 38° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con una manata all'altezza del collo a gioco fermo senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S. considerato che non sono derivate conseguenze e il tipo di colpo inferto a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RICCI LUCA

(PISTOIESE)

per aver tenuto, al 43° del 2° tempo Regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

DI GENNARO RAFFAELE

(PESCARA)

per aver tenuto, al 16° del 1° Tempo regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

LORA FILIPPO

(LECCO)

ACELLA CHRISTIAN

(GIANA ERMINIO)

DIAMBO AMADOU

(PESCARA)

SILVESTRI TOMMASO

(MODENA)

POLITO VINCENZO

(MONTEROSI TUSCIA)

CLEUR GABRIEL ISA

(VIRTUS ENTELLA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO

(POTENZA)

per aver pronunciato un'espressione blasfema al 92°, alzandosi dalla panchina.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)

BARITTI DAVIDE

(PERGOLETTESE)

per aver pronunciato un'espressione blasfema al 35' del 2° tempo.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CALAPAI LUCA	(CATANIA)
ARENA MATTEO	(MONOPOLI)
COPPOLA MARIO	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
CAPECE GIORGIO	(FERMANA)
YABRE ABDOUL MEYKER	(LEGNAGO SALUS)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(PESCARA)
ROZZIO PAOLO	(REGGIANA)
BENASSAI FRANCESCO	(TARANTO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

GASPERI MATTEO	(ANCONA MATELICA)
TITO FABIO	(AVELLINO)
SCAVONE MANUEL	(BARI)
ROSAIA GIACOMO	(CATANIA)
PINTO GIOVANNI	(CATANIA)
VALENTINI NAHUEL	(PADOVA)
CAPONI ANDREA	(PONTEDERA)
ENYAN ELIMELECH KONDU	(VIRTUS FRANCAVILLA)
VRDOLJAK MARIO	(GROSSETO)
ANGELI MATTEO	(IMOLESE)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
SOULE MALVANO MATIAS	(JUVENTUS U 23)
FRIGERIO MARCO ROMANO	(LUCCHESI)
AGBUGUI DARREL EMOSHOGU	(MANTOVA)
CARILLO LUIGI	(ACR MESSINA)
HAMLILI Z CARIA	(MONOPOLI)
ADAMO EMANUELE PIO	(MONTEROSI TUSCIA)
DALLOGLIO JACOPO	(PALERMO)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
CANCELLOTTI TOMMASO	(PESCARA)
GENNARI MATTIA	(PISTOIESE)
MARTINA ALESSANDRO	(PISTOIESE)
DELLA GIOVANNA FABIO	(PRO SESTO)
MASI ALBERTO	(PRO VERCELLI)
CONTESSA SERGIO	(REGGIANA)
GALAZZI NICOLAS	(TRIESTINA)
DI NUNZIO FRANCESCO	(TURRIS)
MANZI CLAUDIO	(TURRIS)
GELONESE LUCA	(VIBONESE)
JHERSON VERGARA AMU	(VIBONESE)
SORRENTINO LORENZO	(VIBONESE)
D AMBROSIO DARIO	(VITERBESE)
VAN DER VELDEN JUNIOR WILHELMU	(VITERBESE)
CERNIGOI IACOPO	(SEREGNO)

GALEOTA FIORE GIOACCHINO  
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL

(SEREGNO)  
(SEREGNO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

SCORZA CHRISTIAN  
TRAINOTTI ANDREA  
GIORGIONE CARMINE  
BASSANO GIANLUCA  
CARPANI GIANLUCA  
CAPRILE ELIA  
DOSSENA ALBERTO  
CELIENTO DANIELE  
PUCINO RAFFAELE  
ROCCA MICHELE  
ENERGE ANTONIO  
KALAJ SERGIO  
CATURANO SALVATORE  
ILARI CARLO  
URBINATI GIANLUCA  
PALMIERI RICCARDO  
MICELI MIRKO  
CURTO MARCO  
GATTO EMANUELE  
PIROLA DAVIDE  
MARIGOSU FEDERICO  
SARAO MANUEL  
SIGNORINI ANDREA  
BALDAN MARCO  
MAROTTA ALESSANDRO  
RENZETTI FRANCESCO  
FRANCHINI SIMONE  
ARBOLEDA CHRISTIAN  
ZITO ANTONIO  
VILLA LUCA  
CODROMAZ ROBERTO  
MAL RAOUL  
VANO MICHELE  
ESPOSITO ANTONIO  
MARANO FRANCESCO  
FERRARA ANTONIO  
MARSILI MASSIMILIANO  
BOUAH DEVID EUGENE  
ESEMPIO STEFANO  
PICCININI STEFANO  
SACCANI MATTEO  
MEGELAITIS LINAS  
GENTILE FEDERICO

(TRENTO)  
(TRENTO)  
(ALBINOLEFFE)  
(AQUILA MONTEVARCHI)  
(AQUILA MONTEVARCHI)  
(AURORA PRO PATRIA)  
(AVELLINO)  
(BARI)  
(BARI)  
(FOGGIA)  
(CARRARESE)  
(CARRARESE)  
(CESENA)  
(CESENA)  
(FERMANA)  
(FIORENTINIA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(SUDTIROL)  
(SUDTIROL)  
(GIANA ERMINIO)  
(GROSSETO)  
(GUBBIO)  
(GUBBIO)  
(LUCCHESI)  
(MODENA)  
(MODENA)  
(MONTECATINI)  
(OLBIA)  
(PAGANESI)  
(PERGOLETTESI)  
(PI ENZA)  
(PISTOIESE)  
(PISTOIESE)  
(RENATE)  
(RENATE)  
(TARANTO)  
(TARANTO)  
(TERAMO)  
(TURRIS)  
(VIS PESARO)  
(VIS PESARO)  
(VITERBESE)  
(SEREGNO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**




ALLEGRETTO ANDREA	(PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO	(PICERNO)
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL	(PICERNO)
GALAZZINI DAVIDE	(TRENTO)
RUFFO LUCI DION	(TRENTO)
MANCONI JACOPO	(ALBINOLEFFE)
DI RENZO ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
MORETTI FEDERICO	(ANCONA MATELICA)
ROLFINI ALEX	(ANCONA MATELICA)
MARTINELLI SEAN	(AQUILA MONTEVARCHI)
RINALDI FILIPPO	(AQUILA MONTEVARCHI)
GALLI LEONARDO	(PRO PATRIA)
STANZANI LEONARDO	(PRO PATRIA)
MERKAJ OLGER	(FOGGIA)
NICOLETTI MANUEL	(FOGGIA)
VIGOLO VITTORIO	(FOGGIA)
CELJAK VEDRAN	(LECCO)
MONACO SALVATORE	(PADOVA)
SALA ANDREA	(CATANIA)
IMPERIALE MARCO	(CARRARESE)
CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
DI MOLFETTA DAVIDE	(FERALPISALO)
GINESTRA PAOLO	(FERMANA)
BRUSCHI NICOLO	(FIORENZUOLA)
POTOP SIMONE	(FIORENZUOLA)
PIERNO ROBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MESSAGGI CLAUDIO	(GIANA ERMINIO)
CIOLLI ANDREA	(GROSSETO)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL	(GUBBIO)
PALMA ANTONIO	(IMOLESE)
VONA EDOARDO	(IMOLESE)
SQUIZZATO NICCOLO	(JUVE STABIA)
ANZOLIN MATTEO	(JUVENTUS U23)
PITZALIS MATTIA	(LEGNAGO SALUS)
COLETTA JACOPO	(LUCCHESI)
EKLU SHAKA MAWULI	(LUCCHESI)
PILATI ALESSANDRO	(MANTOVA)
VACCARO FRANCESCO	(MANTOVA)
FAZZI NICOLO	(ACR MESSINA)
VUKUSIC ANTE	(ACR MESSINA)
NARCISO ANTONIO	(MODENA)
MERCADANTE MARIO	(MONOPOLI)
BORGHETTO NICOLA	(MONTEROSI TUSCIA)
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO	(MONTEROSI TUSCIA)
LELLA NUNZIO	(OLBIA)
SCHIAVINO MARCO	(PAGANESE)
MOREO RICCARDO	(PERGOLETTESE)
STUCCHI SIMONE	(PIACENZA)
GIGLI NICOLO	(POTENZA)
BRENTAN MICHAEL	(PRO SESTO)
BUONGIORNO DANIELE	(PRO SESTO)

CERRETELLI FRANCESCO  
BRUZZANITI GIOVANNI  
BIANCHI TOMMASO  
MASTROMONACO GIAN LUCA  
ARAUJO CAPELA ANIBAL  
LONGO FABIO  
PERINA PIETRO  
NGOM MAMADOU BARA  
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO

(PRO SESTO)  
(PRO VERCELLI)  
(SIENA)  
(TARANTO)  
(TRIESTINA)  
(TURRIS)  
(TURRIS)  
(VIBONESE)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO  
F.to Dott. Stefano Palazzi



”

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 5 ottobre 2021

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli